

COPIA WEB

Deliberazione N. 35

In data 23.06.2018

Prot. N. 11037

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – CONTRODEDUZIONI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **VENTITRE'** del mese di **GIUGNO** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito prot. n. 9141 del 18/06/2018, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena e l'assistenza del Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Chiara	*	
3. BERTON Davide	*	
4. BIANCHIN Cristina	*	
5. CENCI Andrea	*	
6. GALVAN Giulia	*	
7. GANASSIN Paola	*	
8. LANDO Doris	*	
9. MARCON Andrea	*	
10. MARTINI Morena	*	
11. PEGORARO Davide	*	
12. TREVISAN Gilberto	*	
13. ZONTA Marco	*	

Presenti N. 13 Assenti N. /

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – CONTRODEDUZIONI..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) di cui all'art. 13 della L.R. 11/2004, approvato con Conferenza di Servizi in data 23/04/2013, ratificata con Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 683 del 14/05/2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 04/06/2013);
- successivamente all'approvazione del P.A.T., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/04/2014 è stato approvato il P.I. (Piano degli Interventi) di cui all'art. 18 della medesima L.R. 11/2004, di adeguamento del P.R.G. vigente ai disposti del P.A.T.;
- nella seduta consiliare del 23/10/2014 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico di cui all'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 (agli atti con Deliberazione di C.C. n. 54 del 23/10/2014), con il quale sono state definite le "indicazioni della programmazione del territorio che l'Amministrazione intende perseguire nei prossimi cinque anni";
- l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di accogliere, per quanto possibile, le istanze di variazione urbanistica presentate dai cittadini, nel corso degli ultimi anni, intese ad ottenere la modifica della classificazione urbanistica di aree in proprietà attualmente suscettibili di edificazione, con trasformazione delle medesime in zone prive di potenzialità edificatoria (agricole, verde privato o similari);
- con successive deliberazioni di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, sono state adottate ed approvate le varianti nn. 2, 3, 4, 5 e 6, ora vigenti a tutti gli effetti;

VISTA la seguente documentazione di progetto, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica / Edilizia Privata, coadiuvato per la parte cartografica dall'ing. Luca Zanella di Udine, tecnico libero professionista incaricato dal Comune di Rossano Veneto con determinazione di area n. 140 del 13/06/2017 (n. 303 di reg. gen.):

- V1 – Relazione illustrativa con cartografia, selezione articoli variati NTO e RE, definizione accordi di variante;

CONSIDERATO che:

- in merito al "Rischio Sismico", si richiama il parere favorevole acquisito dalla Regione Veneto in data 10/12/2015 prot. 503727 in merito alla Microzonizzazione Sismica redatta dal dott. geol. Livio Sartor in cui si evidenzia che gli interventi previsti in variante non sono assoggettabili alla normativa citata;
- in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, è stato acquisito apposito parere;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.01.2018 è stata adottata la settima variante al P.I. in argomento, redatta dal tecnico professionista incaricato dal Comune di Rossano Veneto, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dell'articolo 18 della L.R. 11/2004, come sopra meglio descritta;

PREMESSO che la variante al P.I. sopra citata è costituita dai seguenti elaborati progettuali:

- V1 – Relazione illustrativa con cartografia, selezione articoli variati NTO e RE, definizione accordi di variante;

redatta dal ing. Luca Zanella, tecnico professionista incaricato dal Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 11/2004, depositata agli atti del Comune con prot. n. 306 del 11/01/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 11/2004, dopo l'adozione la documentazione relativa alla variante adottata è stata regolarmente deposita presso le sede del Comune di Rossano Veneto – Servizio Urbanistica / Edilizia Privata – in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi, e che è stata altresì effettuata la pubblicizzazione di detto deposito a mezzo di avviso pubblicato all'Albo Pretorio, mediante manifesti affissi nel territorio e nel sito dell'ente;

PRESO ATTO che, successivamente alla pubblicazione e al deposito degli atti della variante:
- nei termini previsti dall'art. 18, comma 3 della L.R. 11/2004 (trenta giorni successivi ai 30 di deposito, scadenti il 24/03/2015) sono pervenute n. 5 osservazioni;

VISTI i pareri / proposte di controdeduzione redatti dal Responsabile Ufficio tecnico professionista incaricato dal Comune di Rossano Veneto allegate sub A) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la trattazione della variante al P.I. in parola è stata oggetto di apposito punto all'ordine del giorno in medesima data;

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dell'articolo 18, comma 4 della L.R. 11/2004, la variante al P.I. in argomento facendo propri integralmente i pareri / proposte di controdeduzione redatti dal tecnico professionista incaricato;

VISTA la L.R 11/2004, in particolare l'art. 18;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di fare proprie le controdeduzioni proposte dal Tecnico redattore della Variante e di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dell'articolo 18 della L.R. 11/2004, la variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Rossano Veneto avente per oggetto adeguamenti normativi, cartografici e varianti puntuali, costituita dal seguente elaborato progettuale:

- V1 – Relazione illustrativa con cartografia, selezione articoli variati NTO e RE, definizione accordi di variante;

redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica / Edilizia Privata, coadiuvato per la parte cartografica dall'ing Luca Zanella di Udine, tecnico libero professionista incaricato dal Comune di Rossano Veneto;

2) di disporre che copia integrale della variante approvata sia trasmessa alla Provincia di Vicenza e sia altresì depositata presso la sede del Comune di Rossano Veneto, per la libera consultazione, ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.R. 11/2004;

3) di precisare che ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 11/2004, la variante in parola diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune;

4) di incaricare gli uffici comunali, per quanto di competenza, di adottare tutti i provvedimenti necessari alla piena attuazione della presente deliberazione.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
F.TO Dott. Adriano Ferraro

Sindaco
dott.ssa Morena Martini

Assessore Urbanistica-Edilizia Privata
ing. Giorgio Campagnolo

Progettista: Responsabile Ufficio Tecnico
dott. Adriano Ferraro

Progetto cartografico ed informatizzazione
ing. Luca Zanella



PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE N. 7

aprile 2018

Il presente documento costituisce il parere tecnico di supporto alle determinazioni del Consiglio Comunale relativamente alle sei osservazioni pervenute a seguito dell'adozione con D.C.C. n. 10 del 23/01/2018 e successiva pubblicazione della variante al Piano degli Interventi (P.I.) n.7.

Il fascicolo è costituito dalle sezioni seguenti:

- quadro d'unione degli ambiti interessati con localizzazione territoriale e numerazione delle osservazioni cartografabili;
- riepilogo, catalogazione e proposta di parere in forma tabellare con riferimento ai documenti interessati da modifiche;
- estratti degli elaborati cartografici interessati da variazioni conseguenti la proposta di accoglimento;
- selezione dell'articolo 82 delle NTO relativa al repertorio normativo degli accordi pubblico-privato della variante n. 4 e della variante n. 7 interessati da integrazioni e/o variazioni conseguenti l'istruttoria proposta:
 - repertorio normativo - REPERTORIO ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO VARIANTE N. 4;
 - repertorio normativo - REPERTORIO ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO VARIANTE N. 7.

Relativamente alle variazioni agli allegati alla normativa, si è trattato in particolare di identificare i nuovi accordi confermati, proseguendo la numerazione in essere e di precisare per tutti quelli che in cartografia riportano l'area di concentrazione dell'edificato i relativi termini di flessibilità.

Gli estratti degli elaborati cartografici vengono presentati nella doppia versione di cartografia adottata e di cartografia adeguata finale, con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione.

La selezione delle NTO pone in evidenza con colore azzurro sottolineato il testo aggiuntivo, con ~~colore azzurro barrato doppio~~ il testo eliminato e con ~~colore rosso barrato doppio e sfondo nero~~ il testo, già introdotto con l'adozione, che si propone di eliminare.

Il presente fascicolo riporta infine in calce copia reimpaginata degli accordi pubblico-privato perfezionati in forma di "Dichiarazione sostitutiva di notorietà" destinati, nell'edizione finale approvata, a completare il fascicolo 3.1 con la collezione degli accordi pienamente formalizzati.

Per quanto riguarda la verifica del dimensionamento l'unica variazione conseguente la controdeduzione proposta deriva dall'osservazione n. 2 che incorpora la viabilità privata nel tessuto produttivo per **723 mq** in **ATO 4**.

Per quanto riguarda infine la Superficie Agricola Trasformabile (SAT) nessuna osservazione comporta variazioni alla medesima, nemmeno l'osservazione n. 2 in quanto il sedime della viabilità privata non faceva per sua natura parte della Superficie Agricola Utilizzata rilevata in sede di PAT.




Localizzazione e riferimento delle osservazioni

Oss n.	Prot.	Data	Osservante	Rif. intervento	Sintesi osservazione
1	3456	05/03/18	Rebellato Tiziana e Oreste, Pasinato Bruna e Imelda e altri	17	In riferimento all'accordo "l" (ora "42"), che prevede la costruzione di un fabbricato artigianale in zona C1.2 si evidenzia: - incompatibilità dell'intervento con la vocazione urbanistica della zona, l'attività artigianale di futuro insediamento è inoltre considerata insalubre secondo il DM 5 settembre 1994 (stamperia); - il fondo è attualmente occupato da un fabbricato abusivo
2	3773	09/03/18	Arsie Antonio	---	Identificazione come viabilità privata, non di progetto, della stradina che si sviluppa sul lato nord del mappale di proprietà.
3	4636	23/03/18	Comunello Silvia	14	Ricalibrazione dell'area soggetta a nuova edificazione a volumetria invariata (accordo "g" ora 39).
4	4707	27/03/18	Guarise Giuseppe	---	Evidenza di vizi in fase di adozione della variante 7 al PI: -Punto 1- mancata individuazione e omessa motivazione sul " <i>concreto e rilevante interesse pubblico</i> ", testualmente previsto dall'art. 6 LR 11/2004; -Punto 2- mancata previsione di un "contributo straordinario" nella misura minima, non inferiore al 50% del maggior valore generato dalla variante, prevista dall'art. 16 comma 4.d.ter del DPR n. 380/2001.
5	4808	28/03/18	Bizzotto Roberto	15	Precisazione dell'intervento con corretta individuazione dell'area soggetta a edificazione (volumetria invariata) e individuazione della fascia di 2,50 m sul lato est di via Monte Asolone eventualmente necessaria per l'allargamento della via stessa (accordo "h" ora "40").


Parere tecnico	Proposta	Elaborati interessati variati	Carico urbanistico residenz. (mc) + utilizzato - recuperato	Carico urbanistico produttivo (mq) + utilizzato - recuperato	SAT (mq) + utilizzato - recuperato	Standard parcheggi (mq)	Oss n.
La ditta è già insediata e la struttura che si concede ha un uso stabilito che non varia i parametri e la categoria esistenti, ma è finalizzato a consentire migliori condizioni di lavoro e di sicurezza. L'accordo pubblico-privato "I" ora "42" definisce inoltre precisamente i limiti del sedime della nuova struttura, sviluppata sul retro e defilata rispetto alle abitazioni esistenti contermini. Per quanto attiene al fabbricato abusivo citato, la tempistica di demolizione è definita precisamente in sede di accordo e ne è carattere determinante. Se tale tempistica non sarà rispettata l'accordo decade e l'ente procederà al ripristino dello stato precedente dei luoghi.	Non accoglibile	---	---	---	---	---	1
Accertata la natura di strada privata e confermata l'assenza di interesse pubblico della medesima, si stralcia zonizzando il sedime come D1/19.	Accoglibile	Tavola 2c - sud	0	723	0	0	2
Si accoglie la proposta, ricalibrando i tessuti urbanistici sull'area di proprietà.	Accoglibile	Tavola 2a - nord	0	0	0	0	3
-Punto 1- La richiesta appare di carattere generale e per quanto attiene alla valutazione di interesse pubblico si richiamano le disposizioni delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti che sono rispettate. -Punto 2- All'art 16 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 si prevede che rispetto a quanto previsto dall'art.16 comma 4 ter (l'articolo citato) sono fatte salve le diverse disposizioni ammesse precedentemente dagli strumenti urbanistici generali comunali. A tal fine già prima dell'entrata in vigore della norma nazionale (settembre 2014) la norma comunale (aprile 2014) aveva stabilito all'art. 3 delle N.T.O. del Piano degli Interventi condizioni differenti.	Non accoglibile	---	---	---	---	---	4
Si accoglie la proposta, ricalibrando i tessuti urbanistici sull'area di proprietà.	Accoglibile	Tavola 2a - nord	0	0	0	0	5

Oss n.	Prot.	Data	Osservante	Rif. intervento	Sintesi osservazione
6	5032	03/04/18	Baggio Francesco	13-22	Ammissibilità di apportare modifiche al posizionamento e/o alla sagoma limite individuati negli accordi "f" (ora "38") e "q" (ora "47"), nel rispetto delle norme sulle distanze vigenti.


Parere tecnico	Proposta	Elaborati interessati variati	Carico urbanistico residenz. (mc) + utilizzato - recuperato	Carico urbanistico produttivo (mq) + utilizzato - recuperato	SAT (mq) + utilizzato - recuperato	Standard parcheggi (mq)	Oss n.
<p>Appare questione condivisibile di carattere generale, da estendere a tutti gli ambiti di accordo pubblico-privato di cui all'art. 82 NTO che ricorrono all'"area di concentrazione dell'edificato", introducendo per i medesimi in calce alla relativa descrizione il testo "<i>IL SEDIME CARTOGRAFATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA</i>". L'esclusione da tale flessibilità per l'ambito di accordo pubblico-privato "I" ora "42" è intenzionale e deriva dalla natura e dalle condizioni dell'intervento urbanistico specifico.</p>	<p>Accoglibile parzialmente</p>	<p>NTO art. 82 - REPERTORIO ACCORDI PUBBLICO- PRIVATI</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>6</p>
SALDI TOTALI			0	723	0	0	




con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione




con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione



con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione



con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione



con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione

REPERTORIO ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO VARIANTE N. 4

ACCORDO N.	ATO	PARTI PRIVATE	PARAMETRI URBANISTICI					DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI
			SUPERFICIE	EDIFICABILITA'	ALTEZZA MASSIMA	TIPOLOGIA AMMESSA	DESTINAZIONI D'USO	
1	2	FUSSONI GIOVANNI	-	VOLUME ESISTENTE 200 mc (unità principale)	-	-	R	AMMESSO CAMBIO D'USO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ESISTENTE IDENTIFICATA CON I DATI CATASTALI F. 6 MAPP. 473 SUB 9, UNITAMENTE AD EVENTUALI ULTERIORI PERTINENZE DELLA STESSA.
2	1	ZANCHETTA ATTILIO LUIGI - BONIN LUCA	FONDIARIA 858 mq	VOLUME MAX 687 mc	7.50 m	-	R	TRASFERIMENTO TESSUTO RESIDENZIALE IED NON ATTUATO SU ALTRO SEDIME COMPATIBILE
3	2	STRAGLIOTTO DARIO	FONDIARIA 800 mq	VOLUME MAX 300 mc	6.00 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE SULL'AREA DI PROPRIETÀ CONTIGUA A INSEDIAMENTO ESISTENTE
4	3	BIZZOTTO PATRICK DANTE	-	VOLUME ESISTENTE 1050 mc	7.50 m	-	R	CAMBIO D'USO EDIFICIO RURALE E CLASSIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE A VERDE PRIVATO
5	2	BIZZOTTO ROBERTO	FONDIARIA 2079 mq	INDICE MAX DI COPERTURA 60%	9.00 m	-	A-C limitata a magazzino-deposito	AMPLIAMENTO TESSUTO IED D2/11 A COMPRENDERE PORZIONE INEDIFICATA CONTIGUA, E' ESPLICITAMENTE VIETATO SVILUPPARE ACCESSI DA EST, INTERESSANDO LA ZONA AGRICOLA INTERPOSTA E LA VIABILITÀ PUBBLICA A SERVIZIO DEL CONDOMINIO "GARDENIA" E' CONSENTITO L'ACCESSO DA EST SOLAMENTE CON MEZZI CON PORTATA LIMITATA A 75 Q.LI
6	1	SITON OSCAR - ANDREOLA CRISTOPHER	FONDIARIA 516 mq	VOLUME MAX 264 mc	3.50 m	-	R	AMPLIAMENTO TESSUTO IED C1.2 PER REALIZZAZIONE VOLUME ACCESSORIO
7	1	GIACOMETTI STEFANO	FONDIARIA 357 mq	VOLUME MAX 286 mc	7.50 m	-	R	TESSUTO IED RESIDENZIALE CONTIGUO A ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
8	1	BRAGAGNOLO GIUSEPPE	FONDIARIA 1000 mq	VOLUME MAX 900 mc	7.50 m	-	R	TESSUTO IED RESIDENZIALE CONNESSO A INSEDIAMENTO ESISTENTE CON CLASSIFICAZIONE A VERDE PRIVATO DEL CONTESTO PERTINENZIALE CONTIGUO
9	2	TESSAROLO MARIA ANTONIA – BAGGIO ANNA MARIA	FONDIARIA 2 x 580 mq	VOLUME MAX 2 x 484 mc	3.00 m	-	R	TESSUTO IED CONTIGUO A INSEDIAMENTO ESISTENTE CON CLASSIFICAZIONE A VERDE PRIVATO DEL CONTESTO PERTINENZIALE. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
10	2	BIZZOTTO ROBERTO - DE MIN MARIA - BIZZOTTO GLORIA	FONDIARIA 950 mq	VOLUME MAX 450 mc	7.50 m	-	R	TESSUTO IED CONTIGUO A INSEDIAMENTO ESISTENTE CON CLASSIFICAZIONE A VERDE PRIVATO DELLA PERTINENZA GIÀ EDIFICATA INTERPOSTA. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
11	1	ALBERTON FRANCO - ALBERTON BRUNA - ALBERTON ANNA - ALBERTON ELENA - ALBERTON FRANCA	FONDIARIA 859 mq	VOLUME MAX 688 mc	9.50 m	-	R	TRASFERIMENTO TESSUTO RESIDENZIALE IED NON ATTUATO SU ALTRO SEDIME COMPATIBILE

ACCORDO N.	ATO	PARTI PRIVATE	PARAMETRI URBANISTICI					DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI
			SUPERFICIE	EDIFICABILITA'	ALTEZZA MASSIMA	TIPOLOGIA AMMESSA	DESTINAZIONI D'USO	
12	2	BERTON ROBERTO - MARCHIORI ANGELA MANUELA	-	VOLUME MAX 150 mc	3.00 m	-	R	TRASFERIMENTO VOLUME ESISTENTE CON FUNZIONE PERTINENZIALE RESIDENZIALE. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
13	2	EDIL GUIDOLIN S.R.L. - LANDO BRUNO - BORDIGNON EMILIA	-	VOLUME MAX su f. 2 mapp. 2604 820 mc su f. 5 mapp. 1858-1869 1928 mc	9.50 m	-	R	TRASFERIMENTO CAPACITA' EDIFICATORIA TRA LOTTI GIA' EDIFICABILI COMPATIBILI CON INDIVIDUAZIONE SAGOMA LIMITE NEL LOTTO DI DESTINAZIONE. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
15	2	BRAGAGNOLO SILVIO - MENON MARIA	FONDIARIA 2959 mq	VOLUME MAX 2006 mc	9.50 m	-	R	RICLASSIFICAZIONE A C1.1 DI TESSUTO RESIDENZIALE IED CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA' EDIFICATORIA GIA' ATTRIBUITA E SUA ESTENSIONE A COMPRNDERE PORZIONE DI ZONA D1 CONTIGUA
16	3	BERTON ROBERTO - MARCHIORI ANGELA MANUELA	-	VOLUME MAX 480 mc	7.50 m	-	R	INTERVENTO PUNTUALE DI PROTEZIONE DELLA ZONA A2 ESISTENTE, MIRATO ALLA FORMAZIONE DI UNA FASCIA DI MITIGAZIONE VERSO IL SISTEMA PRODUTTIVO ANTISTANTE IN TERRITORIO DI TEZZE SUL BRENTA. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
17	2	CAMPAGNOLO MANUEL	FONDIARIA 1803 mq	VOLUME MAX 760 mc	7.50 m	-	R	ESTENSIONE TESSUTO IED ESISTENTE SENZA AUMENTO CAPACITA' EDIFICATORIA GIA' ATTRIBUITA RIDUCENDO LA CONTIGUA ZONA DI ESPANSIONE E CON CESSIONE UNA FASCIA LUNGO STRADA ATTA A REALIZZARE UNA PISTA CICLABILE.
18	4	BATTOCCHIO RAFFAELLO - LANZA RENATA	-	VOLUME MAX 300 mc	6.00 m	-	R	INDIVIDUAZIONE PUNTUALE NUOVO VOLUME IN ZONA A2 RICALIBRATA SULLA BASE DEL NUCLEO ESISTENTE. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
20	2	SCATTOLA ALDINA LUIGIA - FERRONATO CHIARA - FERRONATO MARINA - FERRONATO VANNA	FONDIARIA 4284 mq	INDICE FONDIARIO 1.2 mc/mq	9.50 m	-	R	COMPARTAZIONE SUA RESIDENZIALE MEDIANTE RICONOSCIMENTO DI TESSUTO IED CON INDICE DI EDIFICABILITA' CONSEGUENTEMENTE RIDOTTO.
21	2	STRAGLIOTTO ANTONELLA - EMMEDUE S.N.C	FONDIARIA 1017 mq	VOLUME MAX 650 mc	7.50 m	-	R	COMPARTAZIONE SUA RESIDENZIALE MEDIANTE RICONOSCIMENTO TESSUTO RESIDENZIALE IED CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA' EDIFICATORIA VIGENTE

ACCORDO N.	ATO	PARTI PRIVATE	PARAMETRI URBANISTICI					DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI
			SUPERFICIE	EDIFICABILITA'	ALTEZZA MASSIMA	TIPOLOGIA AMMESSA	DESTINAZIONI D'USO	
22	3	GEREMIA ALFONSO - GEREMIA FRANCESCO - GEREMIA PAOLO	-	VOLUMI ESISTENTI	7.50 m	-	R	REVISIONE GRADO DI INTERVENTO SU EDIFICIO ESISTENTE E RICALIBRAZIONE TESSUTO PERTINENZIALE CON PREVISIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO (75 mq)
24	2	ANDREOLA ALBERTO - ALESSI ELENA	TERRITORIALE ZONA C1.1 650 mq	INDICE TERRITORIALE 0,8 mc/mq	7,50 m	U-B	R	RICALIBRAZIONE MINIMA DELL'AMBITO E DELLA CAPACITA' EDIFICATORIA DELLA SCHEDA NORMA N. 1. DISTANZE E ALTRI PARAMETRI URBANISTICI DA N.T. DI PI VIGENTE PER LE ZTO C1.1
25	2	BRUNELLO ROBERTA - BRUNELLO STEFANO - BRUNELLO ETTORE - BRUNELLO FRANCESCO	FONDIARIA 2125 mq	VOLUME MAX 1700 mc	9.50 m	-	R	STRALCIO PREVISIONE SUA RESIDENZIALE SULL'AREA DI PROPRIETA' MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI LOTTO IED E PARCHEGGIO PUBBLICO FRONTE STRADA (625 mq) CON VERDE PRIVATO SULLA PORZIONE MAGGIORITARIA RESIDUA
26	2	FRIGOVENETA S.N.C.	FONDIARIA 3570 mq	VOLUME MAX 3570 mc	7.50 m	-	R	DEFINIZIONE ASSETTO FUNZIONALE COMPARTO RESIDUALE SUA RESIDENZIALE DI PREVISIONE, PRODROMICO AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO, CON DEFINIZIONE AREE AD USO PUBBLICO (763 mq)
27	2	IMMOBILIARE COSTRUZIONI BAGGIO S.R.L. LEG. RAPPR. BAGGIO PAOLA	FONDIARIA 1437 mq	VOLUME MAX 1130 mc	9.50 m	-	R	STRALCIO PREVISIONE SUA RESIDENZIALE SULL'AREA DI PROPRIETA' MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI LOTTO IED E PARCHEGGIO PUBBLICO FRONTE STRADA (625 mq) CON VERDE PRIVATO SULLA PORZIONE MAGGIORITARIA RESIDUA
28	4	FAVINI S.R.L.	LOTTO DI PROPRIETA' 8572 mq	-	-	-	PARCHEGGIO PRIVATO	STRALCIO PREVISIONE SUA PRODUTTIVO SULL'AREA DI PROPRIETA' CON RICLASSIFICAZIONE A PARCHEGGIO PRIVATO IED CON RIQUALIFICAZIONE PEREQUATIVA DEL FRONTE STRADA (REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE)
29	4	CERVELLIN ROBERTO	FONDIARIA 673 mq	VOLUME MAX 762 mc	7.50 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE SULL'AREA DI PROPRIETA' CONTIGUA A INSEDIAMENTO ESISTENTE. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
30	2	COMUNELLO LUCA - BERTON JENNY	FONDIARIA 858 mq	VOLUME MAX 1000 mc	8.00 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE SULL'AREA DI PROPRIETA' GIA' DOTATA DI SOTTOSERVIZI ACCESSIBILI, STRUTTURALMENTE AMMESSA ALLA DESTINAZIONE RESIDENZIALE. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
31	2	STRAGLIOTTO NADIA	FONDIARIA 750 mq	VOLUME MAX 500 mc	6.00 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE IED SULL'AREA DI PROPRIETA' COMPRESA TRA INSEDIAMENTI ESISTENTI.

ACCORDO N.	ATO	PARTI PRIVATE	PARAMETRI URBANISTICI					DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI
			SUPERFICIE	EDIFICABILITA'	ALTEZZA MASSIMA	TIPOLOGIA AMMESSA	DESTINAZIONI D'USO	
32	2	CA.ME.C S.N.C. DI GOBBO LORIS E MARTINELLI JOSERINO	320 mq	-	-	-	PARCHEGGIO E AREA DI MANOVRA CON TRANSITO ALL'ACCESSO CARRAIO	VARIAZIONE TIPOLOGIA AREA A SERVIZI ESISTENTE PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO CON ACCESSO CARRAIO DI SERVIZIO

REPERTORIO ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO VARIANTE N. 7

ACCORDO N.	ATO	PARTI PRIVATE	PARAMETRI URBANISTICI					DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI
			SUPERFICIE	EDIFICABILITA'	ALTEZZA MASSIMA	TIPOLOGIA AMMESSA	DESTINAZIONI D'USO	
33	1	DE INNOCENTI GIANNI	FONDIARIA 250 mq	VOLUME MAX 300 mc	9.50 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE IED CONNESSO ALL'INSEDIAMENTO ESISTENTE AD EST.
34	2	ZANANDREA GIOVANNI	-	VOLUME ESISTENTE 125 mc	-	-	R	AMMESSO CAMBIO D'USO DA DIREZIONALE A RESIDENZIALE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE IDENTIFICATA CON I DATI CATASTALI F. 6 MAPP. 1026 SUB 9, UNITAMENTE AD EVENTUALI ULTERIORI PERTINENZE DELLA STESSA.
35	2-3	PEGORARO LUIGIA - PEGORARO GIUSEPPE - PEGORARO ADRIANA - PEGORARO MAURIZIO	FONDIARIA 1917 mq	VOLUME MAX 1500 mc AGGIUNTIVO A VOLUME ESISTENTE	9.50 m	-	R	RICALIBRAZIONE DEL TESSUTO RESIDENZIALE IED CON RIDUZIONE COMPLESSIVA DELLA VOLUMETRIA PREVISTA.
36	1	CORTESE ERICA	-	VOLUME ESISTENTE 708 mc	-	-	R	CAMBIO D'USO EDIFICIO RURALE CON RICLASSIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE COME "ZONA A VERDE PRIVATO PRIVA DI EDIFICABILITÀ".
37	1	BIGOLIN BERTILLA - CINEL IDA - CINEL MARTINO	-	-	-	-	-	RIMOZIONE DEL SIMBOLO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA DA TRASFERIRE SUL FABBRICATO PRODUTTIVO ESISTENTE IN TESSUTO C1.2.
38	2	SCATTOLA MICHELE	FONDIARIA 730 mq	VOLUME MAX 570 mc	7.50 m	-	R	RICALIBRAZIONE DEL TESSUTO RESIDENZIALE IED ESISTENTE, CON INDIVIDUAZIONE SAGOMA LIMITE PER SVILUPPARE UN VOLUME DI 570 MC, RIDOTTO RISPETTO ALLA CAPACITÀ EDIFICATORIA VIGENTE, CON CONTESTUALE CLASSIFICAZIONE A VERDE PRIVATO DELL'AREA PERTINENZIALE FRONTE STRADA E CESSIONE GRATUITA DEL SEDIME DELLA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.
39	2	COMUNELLO SILVIA	FONDIARIA 666 mq	VOLUME MAX 800 mc	8.00 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE IED CONTIGUO AD INSEDIAMENTO ESISTENTE.
40	1	BIZZOTTO ROBERTO	FONDIARIA 500 mq	VOLUME MAX 400 mc	7.50 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE IED SULL'AREA DI PROPRIETÀ, CONTIGUA A PERTINENZA EDIFICATA A NORD, CON CLASSIFICAZIONE COME "ZONA A VERDE PRIVATO PRIVA DI EDIFICABILITÀ" DELLA RESIDUA AREA PERTINENZIALE DI PROPRIETÀ.
41	1	BONAMIN SERGIO - BONAMIN MORENO - STRAGLIOTTO ADRIANA	-	VOLUMI ESISTENTI	-	-	C-A	AMMISSIBILITÀ CAMBIO D'USO DA COMMERCIALE AD ARTIGIANALE DI PORZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ESISTENTE IDENTIFICATA CATASTALMENTE F. 1 MAPP. 551.
42	1	REGINATO FAUSTO - REGINATO ATTILIO - NUOVA GRAFICA ROSSANESE	-	VOLUME MAX 424 mc	-	-	A	INDIVIDUAZIONE DI UNA SAGOMA LIMITE IN TESSUTO C1.2 ENTRO CUI REALIZZARE, CON SPECIFICHE PRESCRIZIONI, UN FABBRICATO ARTIGIANALE PER MAX 424 MC.
43	4	MARCON SAVINO ALESSANDRO	FONDIARIA 563 mq	VOLUME MAX 480 mc	7.50 m	-	R	TESSUTO RESIDENZIALE IED IN FREGIO A INSEDIAMENTO ESISTENTE CON CLASSIFICAZIONE A VERDE PRIVATO DEL CONTESTO PERTINENZIALE PROPRIO.

ACCORDO N.	ATO	PARTI PRIVATE	PARAMETRI URBANISTICI					DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI
			SUPERFICIE	EDIFICABILITA'	ALTEZZA MASSIMA	TIPOLOGIA AMMESSA	DESTINAZIONI D'USO	
44	2	TARRARAN UGO - TARRARAN GIUSEPPE - TARRARAN FLAVIO - TARRARAN MAURO - TARRARAN ANGELO	FONDIARIA 3869 mq	VOLUME MAX 4653 mc	9.50 m	-	R	RICALIBRAZIONE E AMPLIAMENTO DI TESSUTO RESIDENZIALE IED, CON INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA DELLA VIABILITÀ INTERNA E DEGLI STANDARD, CON CONTESTUALE CESSIONE PEREQUATIVA DELL'AREA A NORD DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA MONS. MIOTTO, CHE VIENE TUTTA CLASSIFICATA "F3" E CESSIONE GRATUITA DELLA STRADA DI ACCESSO DA VIA STAZIONE.
45	1	LUNARDON GIANCARLO DARIO	-	VOLUME ESISTENTE 1100 mc	-	-	R	CAMBIO D'USO EDIFICIO RURALE CON RICLASSIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE COME "ZONA A VERDE PRIVATO PRIVA DI EDIFICABILITÀ".
46	1-2	ALI' IMMOBILIARE S.R.L.	TERRITORIALE 22738 mq	SUPERFICIE COPERTA MAX 5000 mq	10.00 m	-	C-D	PREVISIONE PUNTUALE DI ATTUAZIONE DELL'AMBITO GIÀ SOGGETTO A PDL COMMERCIALE/DIREZIONALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A STANDARD E VINCOLATE AD USO PUBBLICO E REALIZZAZIONE PEREQUATIVA DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE, LUNGO VIA BASSANO, DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI ROSSANO VENETO E IL COMUNE DI ROSÀ.
47	3	LANDO GIOVANNI	-	VOLUME MAX 525 mc (esistente con altra destinazione, da demolire)	9.50 m	-	R	RICONOSCIMENTO DI TESSUTO A2 CORRISPONDENTE AD INSEDIAMENTO ESISTENTE, CON UNITÀ DI INTERVENTO SU ESISTENTE EDIFICATO IN GRADO 5. INDIVIDUAZIONE DI SUPERFETAZIONE DA DEMOLIRE (GRADO 8) E DI SAGOMA LIMITE ENTRO CUI RIEDIFICARE LA VOLUMETRIA DEMOLITA CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE. IL SEDIME CARTOGRAFATO COME AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO POTRA' ESSERE RICALIBRATO IN SEDE DI INTERVENTO EDILIZIO, PURCHÉ NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI ZONA E IN SOVRAPPOSIZIONE ALMENO DEL 50% ALLA SAGOMA ORIGINARIA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESATTO A COMUNELLO SILVIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno dieci (10) del mese di aprile (04), la ditta De Innocenti Gianni, nato a Este (PD) il 15-07-1950 e residente a Rossano Veneto in via San Lorenzo, 23c C.F. DNNGNN50L15D442B in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 1 mappale 445, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 1 mappale 445;
- che l'accesso al lotto avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- che l'eventuale non riconoscimento del passaggio potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'edificazione con restituzione della somma perequativa versata, ad esclusione del 3% per diritti di segreteria, da richiedere in sede di nuova variante al P.I.;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;



1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 8 (accordo "a") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 4.951,12 euro (quattromilanovecentocinquanta/12) così calcolato:
$$Mc.300 mc/1.2 = 250 mq \times 132,03 (140,48-8,45 €/mq) = 33.007,50 \text{ euro} \times 15\% = 4.951,12;$$
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a 4.951,12 euro (quattromilanovecentocinquanta/12) già totalmente corrisposto;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica. L'eventuale non riconoscimento del passaggio potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'edificazione con restituzione della somma perequativa versata, ad esclusione del 3% per diritti di segreteria, da richiedere in sede di nuova variante al P.I.;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con versamenti in data 22/11/2017 e 12/03/2018 all'intero pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di 4.951,14 euro (quattromilanovecentocinquanta/14). Detto importo di acconto è subordinato al recepimento della variante del P.I. n.7, scheda d'intervento n.8, accordo "a";
- di dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

2

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;
- di corrispondere l'importo previsto dalla monetizzazione dei parcheggi ad uso pubblico che saranno previsti in sede di progetto, in quanto l'area e la viabilità ricade all'interno di una proprietà privata;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate in data 09/11/2017.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto che sottoscrive la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

De Innocenti Gianni CI N. ITACA26407AU9 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 10/04/2018



3

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA ZANANDREA GIOVANNI.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaotto (2018), il giorno trenta (30) del mese di marzo (03), la ditta Zanandrea Giovanni nato a Mussolente (VI) il giorno 23/07/1956, residente a Bassano del Grappa (VI) in Via Tabacco n. 62, codice fiscale ZNNGN56L23F829S in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 6 mappale n. 1026 sub a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietario dell'immobile sito al primo piano di un condominio sito in via Aldo Moro 5/b individuato al seguente dato catastale foglio 6, mappale n. 1026 sub 9;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 9 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 3.473,31 così calcolato (Sup. Commerciale piano primo x altezza x (140,00-84.28) x 0.5= 44.85 mq.x2.70ml.x55.72x0.5= €. 3'373,71 - Sup. Commerciale piano interrato x altezza x (140,00-84.28) x 0.5= 1.43 mq.x2.50ml.x55.72x0.5= €. 99,60)

1

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il cambio di destinazione d'uso da commerciale ad alloggio residenziale di una unità facente parte di un condominio, perseguendo inoltre il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'immobile di via Aldo Moro 5/b.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 3.473,31 (eurotremilaquattrocentosettantatre/31) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 0622500660493903486016060160IT in data 30/03/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.736,66 (euromillesettecentotrentasei/66) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.736,65 (euromillesettecentotrentasei/65) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 con il numero 9;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 9 del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200

2

(euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario cro n° 06225006604971094860160601601T in data 30/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

ZANANDREA GIOVANNI C.I. rilasciata comune di Bassano del Grappa n. AO7346586

Data 30/03/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESSTATO A PEGORARO LUIGIA , PEGORARO GIUSEPPE, PEGORARO ADRIANA, PEGORARO MAURIZIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno nove (09) del mese di aprile (04), le ditte:

- **la Sig.ra PEGORARO LUIGIA** nata a Cittadella (PD) il 12/02/1953 residente in Via Carducci, n. 10, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale PGRUGU53B52C743P, in qualità di comproprietaria del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;

- **il Sig. PEGORARO GIUSEPPE** nato a Borgoricco (PD) il 17/02/1955 residente in Via Carducci, n. 10, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale PGRGPP55B17B031E, in qualità di comproprietario del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;

- **la Sig.ra PEGORARO ADRIANA** nata a Borgoricco (PD) il 27/03/1957 residente in Via Punara, n. 29/B, nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (PDI) 35010 codice fiscale PGRDNC57C67B031R, in qualità di comproprietaria del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;

- **il Sig. PEGORARO MAURIZIO** nato a Cittadella (PD) il 18/08/1963 residente in Via Carducci, n. 10, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale PGRMRZ63M18C743S, in qualità di comproprietario del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono comproprietari del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) Foglio 5 mappale 2113 – 2146 – 2147 – 2148 – 2149 - 2150 - 2151 ricadente parte in Zona E e parte in zona B/42 ;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il

1

provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 10 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo risulta negativo in quanto viene a diminuire la superficie edificabile e riduzione complessiva della volumetria prevista e aumentare la superficie a SAU, ed inoltre viene documentato l'interesse pubblico come segue :

RICOMPOSIZIONE AREE EDIFICABILI

AREA DA AGRICOLA (Z.T.O. E) A EDIFICABILE (Z.T.O. C1) – A (evidenziata in colore rosso nella planimetria di seguito allegata) = 527,00 m2

Valore area A = 89,80 €/m2 x 527,00 m2 x 25% = € 11.831,15

AREA DA EDIFICABILE (Z.T.O. B/42) A AGRICOLA (Z.T.O. E) – B (evidenziata in colore verde nella planimetria di seguito allegata) = 1337,00 m2

Valore area B = 167,13 €/m2 x 1337,00 m2 x 25% = € 55.863,20

Il valore dell'area trasformata da Edificabile ad Agricola risulta maggiore del valore dell'area trasformata da Agricola a Edificabile pertanto risulta ampiamente giustificato l'interesse pubblico oltre alla richiesta di minor volume edificabile nell'area complessiva (esistente 3525,00 m3 - proposti 1500,00 m3 oltre il fabbricato esistente).

Quindi: valore B > A valore pari € 55.863,20 > € 11.831,15

2

che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto le modifiche non contrastano con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

che in ragione delle modifiche sopra assunte e definite con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la riduzione dell'area edificabile nonché la considerevole riduzione della capacità edificatoria complessiva e di conseguenza l'aumento dell'area a disposizione SAU.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01.

La finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto con una ricomposizione e riduzione dell'area edificabile e aumento dell'area agricola (SAU) nonché la variazione da ZTO B a ZTO C con ridotta/limitata capacità edificatoria, con conseguente sgravio urbanistico e utilizzo della via pubblica.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento/00) risultano già versate tramite bonifico bancario da versare entro la data del 13/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre

 3


alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.


I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla stessa.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)




COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

PEGORARO LUIGIA DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____ del Comune di Rossano Veneto

PEGORARO GIUSEPPE DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____ del Comune di Rossano Veneto

PEGORARO ADRIANA DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____ dal Comune di Rossano Veneto

PEGORARO MAURIZIO DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____

Data 05/04/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO A CORTESE ERICA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemila 2018, il giorno tredici (13) del mese di Aprile (4) la ditta **CORTESE ERICA** nata a Bassano del Grappa il giorno 19.01.1973 e residente in Rossano Veneto, Via Mottinello 87, C.F. CRTRCE73A59A703D in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 1 mappale 1143;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietaria esclusiva dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Cassola, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 1°, mappale n. 1143;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T.", e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 11 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a circa 5.0000 mq (dedotta dalla superficie catastale);

Erica Cortese 

1

- che l'Accordo prevede:
 - il cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente (superficie coperta mq 143,00, volume fuori terra mc 708,00) posto nella citata area da attuale "agricolo" a "residenziale" per la realizzazione di una unità abitative
 - la trasformazione a verde privato dell'area in proprietà;
 - di demandare in sede di progettazione esecutiva alla possibilità di realizzare i parcheggi pubblici previsti dalle N.T.O. e dal P.I. vigente ovvero di monetizzarli sempre come da normativa;
 - in conformità all'art. 3 del R.E.C. del PI potrà essere prevista la realizzazione di autorimesse ciascuna da localizzarsi, in sede di progettazione esecutiva, in aderenza del fabbricato esistente ;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 15.843,60 così calcolato 600 mc di abitazione convenzionale pari a 500 MQ moltiplicati per €. 132,03 (140,48-8,45) e ridotti al 15% portano ad euro € 9.902,25 oltre ad € 5.941,35 per i 108 mc rimanenti pari a mq. 90 (132,03 X 90X50%);
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto le modifiche non contrastano con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € **15.843,60** (euro quindicimilaottocentoquarantatre/60) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione citato e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente

2

corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere proceduto con bonifico bancario rif. CRO n° 0306905845737401486258060700IT in data 10/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € **7.921,80** (euro settemilanovecentoventuno/80) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto deve intendersi riferito al buon fine della pratica, ovvero al recepimento della variante del P.I. n.7;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € € **7.921,80** (euro settemilanovecentoventuno/80) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per il cambio di destinazione d'uso con opere interne dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri urbanistici definiti dal PI adottato.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si impegna ad inserire le previsioni della presente dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente Atto e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della eventuale variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., pari al 3% dell'importo perequativo risultano essere € 475,31 già versate tramite bonifico bancario cro n° 0306905845755008486258060700IT in data 10/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla stessa.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Jesca Cortese

3

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Cortese Erica CI N. AU3313260 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 13/04/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'iscrizione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AI SIGNORI BIGOLIN BERTILLA – CINEL MARTINO – CINEL IDA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 03(tre) del mese di aprile (04), le ditte:

- BIGOLIN BERTILLA nata a GALLIERA VENETA (PD) il 26/03/1938 c.f.: BGL BTL 38C66 D879X residente a Rossano Veneto in via Novelletto n.3, in qualità di usufruttuaria;
- CINEL IDA nata a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 24/09/1959 c.f.: CNL DIA 59P64 A703E residente a Salzano (VE) in via GIUSEPPE DI VITTORIO n.17, in qualità di nuda proprietaria per la quota indivisa di ½;
- CINEL MARTINO nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 20/02/1965 c.f.: CNL MTN 65B20 A703E residente a Rossano Veneto in via NOVELLETTE n. 3, in qualità di nudo proprietario per la quota indivisa di ½;

in qualità di proprietari dell'immobile situato nel Comune di Rossano Veneto (VI), Via Bessica n.12, catastalmente censito al Catasto Urbano foglio 3 mappale 862 sub. 1-2-3, il tutto edificato su area catastalmente censita al Catasto Terreni foglio 3 mappale n. 862 di totali mq 1470, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la loro propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari esclusivi dell'immobile situato nel Comune di Rossano Veneto (VI), Via Bessica n.12, su area individuata e catastalmente censita in Comune di Rossano Veneto fg. 3 :
 - Catasto Terreni mappale n. 862 di totali mq 1470;
 - Catasto Urbano mappale 862 sub. 1-2-3.
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento



amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Intervento n. 12 accordo lettera "e", ed è descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la valutazione del contributo perequativo, non essendoci atti di deliberazione a tal proposito, sono quantificate in **€ 2.000,00 (euro duemila/00)**;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto le modifiche non contrastano con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nel presente Atto, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede l'eliminazione del simbolo di attività da trasferire sul fabbricato artigianale eretto sul terreno oggetto del presente accordo, perseguendo il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo proposto.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere come interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, per un importo pari a **€ 2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

2

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione citato e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- una volta approvata la variante urbanistica di cui al presente accordo, nell'immobile oggetto di variante potranno insediarsi solo attività del tipo artigianali e/o commerciali, purchè non inquinanti e previa acquisizione dei pareri di legge necessari;
- di avere proceduto con BONIFICO BANCARIO codice CRO 5034000176488092483633036330IT in data 03/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.000,00 (euro mille//00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.000,00 (euro mille//00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 Intervento n. 12 accordo lettera "e";
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. ,redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi eventuali atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., conseguenti alla presente Dichiarazione, quantificate in € 200,00 (euro duecento//00), sono già state versate tramite bonifico bancario (cro n° 5034000178978092483633036330IT) in data 03/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3


I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.


Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.







Firma/dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BIGOLIN BERTILLA C.I. comune di Rossano Veneto n. AS3270630

CINEL MARTINO C.I. comune di Rossano Veneto n. AY5257248

CINEL IDA C.I. n. C.I. comune di Salzano (VE) n. AT3804728

Data

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

4

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTERSTATO ALLA DITTA SCATTOLA MICHELE.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno trenta (30) del mese di marzo (03), la ditta **SCATTOLA MICHELE** nato a Castelfranco Veneto (TV) il giorno 01/09/1976, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Castion, 71/A, codice fiscale SCT MHL 76P01 C111F proprietaria del mappali foglio 6, n. 1138 e 1137 ;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Castione, individuata dai seguenti dati catastali foglio 6, mappali n. 1138 e 1137;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 13 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

Michele Scattola 1

- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 0,00 in quanto è prevista la diminuzione del volume edificabile quantificabile in 164,40 mc ed inoltre è prevista la cessione gratuita al Comune dell'area in proprietà occupata dalla pista ciclo-pedonale esistente;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede l'identificazione di un ambito di edificazione concordato in z.t.o. C1.2 ad intervento diretto con un volume assegnato pari a 570,00 m³, liberando circa 164,40 mc di volume urbanistico e potendo derogare alla densità fondiaria di cui al punto 2 art. 6 N.T.O..

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) stralcio di 164,40 mc di volume urbanistico a favore del Comune di Rossano Veneto;
- 2) cessione gratuita al Comune (qual ora lo stesso lo richieda) dell'area in proprietà occupata dalla pista ciclo-pedonale esistente (spese per il trasferimento della proprietà rogito ed imposte ad esso relative saranno a carico del Comune);

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 13 del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa (a qualsiasi titolo). In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione,

nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario cro n°0000028665430603483421060700IT in data 30/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

SCATTOLA MICHELE c.i. Comune di Rossano Veneto n. AU3314857

Data 30/03/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO A COMUNELLO SILVIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventisette (27) del mese di marzo (03),

- **Comunello Silvia**, nata a Bassano del Grappa (VI) il 06-09-1970 e residente a Rossano Veneto in piazzetta Poste, 2/1 C.F. CMNSLV70P46A703N;
in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 3 mappale 2602-2605-1962-1968-1969-1970-1971-2598;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che Comunello Silvia è proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappale 2602-2605-1962-1968-1969-1970-1971-2598 ricadente in Zona E;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 14 (accordo "g") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 23/03/2018 al fine di definire e correggere alcune discordanze emerse in sede di adozione è stata individuata in maniera più esatta l'area residenziale edificabile, il volume in oggetto (800 mc) e l'individuazione della restante area ricadente in proprietà quale verde privato. I parcheggi ad uso pubblico previsti in

1

sede di progetto saranno oggetto di monetizzazione in quanto la viabilità limitrofa ricade su area privata di altra ditta (da parte del richiedente risulta una comproprietà e il diritto di passaggio);

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 20904,97 euro (ventimilanovecentoquattro/97) così calcolato:
Primi 600 mc/1.2 = 500 mq x 132,03 (140,48-8,45 €/mq) = 66015,00 euro x 15% = 9902,25;
Restanti 200 mc/1.2 = 166,67 mq x 132,03 (140,08 - 8,45 €/mq) = 22005,44 euro x 50% = 11002,72 euro;
Totale del contributo perequativo: 9902,25 + 11002,72 = 20904,97 euro (ventimilanovecentoquattro/97).
- Che le Osservazioni nel loro complesso son ammissibili e conformi al P.A.T. vigente, previo recepimento della variante n. 7 adottata e relative osservazioni/integrazioni/modifiche così come le sopra indicate e trasmesse in data 23/03/2018;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € **20904,97** (ventimilanovecentoquattro/97)

da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con versamento riferimento Esercizio n° 359/2018, Banca 06225, Numero 1037 in data 26/03/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € **10452,49** (euro

2

diecimilaquattrocentocinquantadue/49) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto è subordinato al recepimento della variante del P.I. n.7, scheda d'intervento n.14, accordo "g" così come precisato e individuato nelle osservazioni presentate in data 23/03/2018 dalla ditta richiedente (in caso di diniego detta somma sarà restituita su semplice richiesta da parte della ditta);

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 10452,48 (euro diecimilaquattrocentocinquantadue/48) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 e relativa precisazione di cui sopra indicato in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 con la scheda d'intervento numero 14, accordo "g";

- di dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

- di corrispondere l'importo previsto dalla monetizzazione dei parcheggi ad uso pubblico che saranno previsti in sede di progetto, in quanto l'area e la viabilità ricade all'interno di una proprietà privata;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti nella scheda d'intervento n.14, accordo "g", del P.I. n. 7 e richiede altresì con il presente atto la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 23/03/2018.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 627,15 già versate con versamento riferimento Esercizio n° 359/2018, Banca 06225, Numero 1038 in data 26/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate al P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

3

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Comunello Silvia CI N. AX 4862236 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/03/2018

Il funzionario incaricato

IL RESPONSABILE SERVIZIO CL.PP.
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Adriano FERRARO

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AL SIGNOR BIZZOTTO ROBERTO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno () del mese di aprile (04), la ditta Bizzotto Roberto, nato a Bassano del Grappa il 09 dicembre 1962, e residente a Rossano Veneto in Via Castion n. 22 C.F. BZZ RBT 62T09 A703M in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 3, mappale n. 1300-1302-1304 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario dell'area situata nel Comune di Rossano Veneto (VI), in Via Monte Asolone, individuata e catastalmente censita foglio 3, mappale n. 1300-1302-1304;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

1

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Intervento n.15 accordo lettera "h", e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 28/03/2018 al fine di definire e correggere alcune discordanze emerse in sede di adozione è stata individuata in maniera più esatta l'ambito dell'area edificabile ove poter realizzare il fabbricato abitativo, fermo restando la volumetria massima richiesta pari a mc 400,00.
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 6.741,00 (euro seimilasettecentoquarantuno/00)** così calcolato:

CALCOLO IMPEGNO DI VERSAMENTO DEL PROPONENTE

ZONE C 1.2 (val. di delibera)€/mq	€ 42,14 -
ZONE AGRICOLE €/mq	€ 8,45 =
TOTALE	€ 33,69

PEREQUAZIONE RIDUZIONE AL 50%	€ 33,69 x
	0,50 =
TOTALE €/mq	€ 13,48

VALORI TOTALI DA VERSARE ALLE CASSE COMUNALI

500 mq (pari a mc 400 in zona C1.2) x €/mq 13,48	€ 6.740,25
--	-------------------

Arrotondati ad € 6.471,00.

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nel presente Atto, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che la recinzione da realizzarsi lungo il fronte ovest del mappale 1304 e del mappale 1166, attualmente in proprietà Bizzotto Roberto, dovrà essere realizzata mantenendo una distanza minima di ml 2,50 dall'attuale bordo est di via Monte Asolone, precisando altresì che in caso di allargamento stradale di via Monte Asolone, detta fascia di ml 2,50 sarà ceduta gratuitamente al Comune;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

2

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a **euro 6.741,00** (euro seimilasettecentoquarantuno//00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registrata, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente atto d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere proceduto con BONIFICO BANCARIO codice CRO 0306905787226105486016060700IT in data 05/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 3.370,50 (tremilatrecentosettanta//50) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti

3

dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 3.370,50 (tremilatrecentosettanta//50) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 Intervento n. 15 accordo lettera "h";

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

- di obbligarsi a realizzare la recinzione lungo il fronte ovest del mappale 1304 e del mappale 1166, mantenendo una distanza minima di ml 2,50 dall'attuale bordo est di via Monte Asolone, precisando altresì che in caso di allargamento stradale di via Monte Asolone, detta fascia di ml 2,50 sarà ceduta gratuitamente al Comune.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti nella scheda d'intervento n.15, accordo lettera "h", del P.I. n. 7 e richiede altresì con il presente atto la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 28/03/2018 al n. di prot. 4.808.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione .

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché degli eventuali successivi atti di convenzione e/o di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7 , conseguenti alla presente Dichiarazione, che risultano essere di € 202,23 (euro duecentodue//23) pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto, sono già state versate tramite bonifico bancario cro n° 0306905787226105486016060700IT in data 05/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionata alla conferma delle sue previsioni, comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre

4

alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante: BIZZOTTO ROBERTO Pat. U1L719614N

Data 10/04/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA "BONAMIN S.N.C. DI BONAMIN SERGIO & C."

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno () del mese di aprile (04), le ditte:

"BONAMIN S.N.C. di Bonamin Sergio & C." con sede in Rossano Veneto (VI) in via Crearo n. 60, p.i. 03317470247

costituita dai soci

-**BONAMIN SERGIO** nato a Rosà (VI) il 17.12.1950 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Crearo n.58/A,C.F. BNM SRG 50T17 H556S, e in qualità di legale rappresentante;

-**STRAGLIOTTO ADRIANA** nata a Rosà (VI) il 09.03.1953 e residente a Rosà (VI) in via Campagnola n. 65/D,C.F. STR DRN 53C49 H556T;

-**BONAMIN MORENO** nato a Cittadella (PD) il 06.03.1980 e residente a Rosà (VI) in via Campagnola n. 65/D,C.F. BNM MRN 80C06 C743D;

proprietarie dell'immobile situato in comune di Rossano Veneto (VI), via San Marco n. 26, catastalmente censito al Catasto Urbano foglio 1, mappale 551, il tutto edificato su area catastalmente censita al Catasto Terreni foglio 1 mappale 551 di totali mq 1800, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la loro propria personale responsabilità

DICHIARA

che è proprietaria esclusiva dell'immobile situato nel Comune di Rossano Veneto (VI), via San Marco n. 26, su area individuata e catastalmente censita in comune di Rossano Veneto foglio 1 :

- Catasto terreni mappale 551 di totali mq 1800;

- Catasto Urbano mappale 551;

- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);

2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di

 1

adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Intervento n. 16, accordo lettera "i", ed è descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è stato concordemente pattuito in **€ 1.200,00 (euro milleduecento/00).**

- che la osservazione nel suo complesso appare ammissibile e conformi al P.A.T. vigente, previo recepimento nella variante n. 7 adottata;

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nel presente Atto, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il parziale cambio d'uso da commerciale ad artigianale sul fabbricato eretto sul terreno oggetto del presente accordo, perseguendo il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo proposto.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 un

2

contributo straordinario chiamato contributo perequativo, per un importo pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registrata, prima dell'approvazione del P.I. n. 7.

Gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene :

- una volta approvata la variante urbanistica di cui al presente accordo, nell'immobile oggetto di variante potranno insediarsi solo attività del tipo artigianali e/o commerciali, purchè non inquinanti e previa acquisizione dei pareri di legge necessari;

- di avere proceduto con bonifico bancario codice CRO 1101180950374877 in data 05/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 600,00 (euro seicento/00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 600,00 (euro seicento/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante al P.I. n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7, Intervento n. 16, accordo lettera "i" ;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. ,redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi eventuali atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., conseguenti alla presente Dichiarazione, quantificate in € 200,00 (euro duecento/00), sono già state versate tramite bonifico bancario (CRO n° 1101180950390642) in data 05/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

3

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

BONAMIN S.n.c
di BONAMIN Sergio & C
ROSSANO VENETO (VI)

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE


(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BONAMIN SERGIO C.I. n. A U 00504 88 

Data

Il funzionario incaricato


SOTTOSCRIZIONI

4

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO A REGINATO ATTILIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciasette (17) del mese di aprile (04), la ditta REGINATO ATTILIO, nato a Rossano Veneto (VI) il 26-05-1944 e residente a Rossano Veneto in via San Zenone, civ. 22 , C.F. RGN TTL 44E26 H580Q in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 3°, M.n. 68 sub 4 - 469 sub 6 - 10 - 11 - 1785 - 1820 - 1822 - 1824, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che REGINATO ATTILIO è proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 M.n. 68 sub 4 - 469 sub 6 - 10 - 11 - 1785 - 1820 - 1822 - 1824 ricadente in Zona C1.2;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 17 (accordo "I") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la **demolizione del fabbricato oggetto di notifica del 05.02.2018 di cui ordinanza prot. 1936 rif. 15813/2012 del 06.02.2016, avverrà entro il termine massimo indegorabile ed indifferibile del 31.12.2018.**

1

- che è stata individuata in maniera più esatta la superficie utile artigianale (ad uso laboratorio artigianale D/2) oggetto di ampliamento pari a mq 112.60 (S.U.), da ubicarsi in ampliamento al fabbricato esistente e sui m.n. 469 e m.n. 1824. I parcheggi ad uso pubblico previsti in sede di progetto saranno oggetto di monetizzazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 7.908,41 euro (settemilanovecentotto/41) così calcolato: Superficie in ampliamento ad uso artigianale laboratorio mq 112,60 * 10/6 = 187,67 mq * 84,28 (D/2 €/mq) = Euro 15.816,83 * 50% = 7.908,41 - Totale del contributo perequativo, pari a 7.908,41 euro (settemilanovecentotto/41).
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 7.908,41 (settemilanovecentotto/41), da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con versamento in data 18/04/2018 al pagamento del contributo (nella misura del 50%) straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 3.954,21 (euro tremilanovecentocinquantaquattro//21) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto è subordinato al recepimento della variante del P.I. n. 7, scheda d'intervento n. 17, accordo "I" così come precisato e individuato nelle osservazioni presentate in data 28/02/2017 dalla ditta richiedente (in caso di diniego detta somma sarà restituita su semplice richiesta da parte della ditta);

2

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo (restante) perequativo di € 3.954,20 (euro tremilanovecentocinquantaquattro//20) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 8 e relativa precisazione di cui sopra indicato in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo sopra citato;

- di dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarci ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

- di corrispondere l'importo previsto dalla monetizzazione dei parcheggi ad uso pubblico che saranno previsti in sede di progetto, in quanto l'area e la viabilità ricade all'interno di una proprietà privata;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti nella scheda d'intervento n.17, accordo "I", del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 8 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 237,25 già versate in data 18/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionata alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate al P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

3

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

REGINATO ATTILIO Cart. Id. N. AU 3314817 del 22.07.2013 Comune di ROSSANO VENETO

Data 19/04/2018

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AL SIG. MARCON ALESSANDRO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2018), il giorno 05(cinque) del mese di aprile (04), la ditta **Marcon Alessandro** nato a Castelfranco Veneto (TV) il 10 novembre 1987, residente a 36028 - Rossano Veneto (VI), in via Cà Vico n° 62/2, codice fiscale MRC LSN 87S10 C111P in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 7° mappali 1367 e 1370 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietario del terreno ubicato catastalmente in **Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 7 mappali 1367 e 1370 ricadente in Zona F (Aree per attrezzature per il tempo libero di tipo privato);**
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n° 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n° 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. N° 7 adottato come indicazione di variante n°18 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 8.088,00 (euro ottomilaottantotto/00) così calcolato: $480,00/0,8 = 600,00 \times 89,87 (98,32-8,45 €/mq) = 53.922,00 \times 15\% = 8.088,30 €$;

1

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 8.088,30 (euro ottomilaottantotto/30) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. N° 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di **dieci (10) anni** a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;
- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 5034002008178095486157061570IT in data 05/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 4.044,15 (euro quattromilaquarantaquattro/15) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 4.044,15 (euro quattromilaquarantaquattro/15) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n° 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n° 7 con il numero 18;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

2

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n° 18 del P.I. n° 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. N° 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento) risultano essere €. 242,65 (euro duecentoquaradue/65) già versate tramite bonifico bancario cro n° 5034002030748095486157061570IT in data 05/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. N° 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.


Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE


(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

MARCON ALESSANDRO - CI COMUNE DI ROSSANO VENETO N° AR 2634915.

Data 05/04/2018

Il funzionario incaricato



3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AI SIGNORI TARRARAN UGO, TARRARAN GIUSEPPE, TARRARAN FLAVIO, TARRARAN MAURO, TARRARAN ANGELO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 05 (cinque) del mese di 04 (aprile), le ditte, i Signori:

- **TARRARAN UGO** nato a Rossano Veneto il 08.07.1938, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Mons. Don Sante Miotto, codice fiscale TRRGUO38L08H580M
- **TARRARAN GIUSEPPE** nato a Rossano Veneto il 11.11.1933, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Stazione n. 207, codice fiscale TRRGPP33S11H580L
- **TARRARAN FLAVIO** nato a Marostica il 13.09.1961, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Stazione n.205/a, codice fiscale TRRFLV61P13E970Z
- **TARRARAN MAURO** nato a Bassano del Grappa il 04.02.1963, residente a Rovigo (RO) in Via Gino Piva n. 17, codice fiscale TRRMRA63B04A703G
- **TARRARAN ANGELO** nato a Bassano del Grappa il 08.02.1966, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Mons. Don Sante Miotto n. 5, codice fiscale TRRNGL66B08A703M

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari dei terreni situati in Rossano Veneto (VI), in Via Italico Girardi e Via Monsignor Don Sante Miotto, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 2°, mappali n. 1150- 272 – 1345 – 1348 – 1497 – 1499 – 1652 - 2528 ;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che la tav. 4 del P.A.T. classifica l'area di via Italico Girardi, oggetto del presente Accordo, parte area agricola, parte area di urbanizzazione consolidata;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

[Handwritten signatures of Tarraran Ugo, Tarraran Giuseppe, Tarraran Flavio, Tarraran Mauro, and Tarraran Angelo]

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che le aree di cui al presente Accordo, sono inserite nel P.I. n. 7 adottato con indicazione di Variante n. 19 accordo N e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'area in via Italico Girardi di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del PAT (Art. 31 Nome di Attuazione P.A.T.) è classificata dal vigente P.I. parte in ZTO B, parte in ZTO F, parte in ZTO Agricola, parte in strada;
- che l'Accordo prevede:
 - la cessione perequativa al Comune di Rossano Veneto dei terreni distinti catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2° mappali 1150 – 272 – 1345 –di complessivi mq 5088 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
 - la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto del terreno distinto catastalmente al foglio 2° mappale 1348 parte di circa mq 720 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
 - la riclassificazione dell'area individuata in comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappali 1497 – 1499 – 1652 – 2528 parte da (ZTO F/84 – ZTO B – ZTO E – Strada) a ZTO residenziale con scheda con i seguenti parametri urbanistici:

• Volume max ammissibile	mc	4652,60 così determinato:
• ZTO B già inserita nel P.I. vigente mq 1714 x 1,5 mc/mq =	mc	2571,00
• ZTO C1.1 già inserita nel P.I. vigente, trasferita dal mappale 1150 – 1345 parte mq 894 x 1,2 mc/mq =	mc	1072,80
• nuovo inserimento in ampliamento di area residenziale di mq 1261 con indice di 0,8 mc/mq	mc	1008,80
	Totale	mc 4652,60

La volumetria ammissibile viene ripartita nella superficie fondiaria, inserita nella nuova scheda, di mq 3869 per cui l'indice di edificabilità risultante da mc 4652,60 : 3869 = 1,20 mc/mq

- H max ml 9,50
- La riclassificazione dell'area da cedere gratuitamente al comune di Rossano Veneto (foglio 2° mappale 1348 parte) da ZTO C1.1 a strada pubblica
- Che oltre alla scheda norma la normativa da rispettare è quella per le zone residenziali
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è NEGATIVO, così calcolato:

SUPERFICIE DA CEDERE

Terreno da cedere al comune di Rossano Veneto, incluso nel P.I. vigente in ZTO F e C1.1

mappali 1150 – 272 – 1345 mq 5088 x € 20 = € 101.760,00
 mappale 1348 parte mq 720 cessione gratuita

CALCOLO PEREQUAZIONE Superficie da considerare:

COMPARTO DI INTERVENTO mq 5700
 AREA GIA' INSERITA IN ZTO B mq 1714
 AREA GIA' INSERITA IN ZTO C.1.1
 DA TRASLARE mq 894

AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO LUNGO LA ROGGIA mq 771
 AREA DA DESTINARE A STRADA, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI mq 1060
 AREA IN AMPLIAMENTO RESIDENZIALE EDIFICABILE CON INDICE 0,8 MC/MQ mq 1261
 VALORE PEREQUATIVO PER INSERIMENTO AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE EDIFICABILE CON INDICE DI 0,8 MC/MQ DATO DA:

5700 – 1714 – 894 – 771 – 1060 = mq 1261
mq 1261 x (98,32 – 8,45) x 50% = € 55359,92

VALORE PEREQUATIVO PER SPOSTAMENTO/TRASLAZIONE DI AREA EDIFICABILE ZTO C1.1 DAL MAPP. 1150 – 1345 PARTE A NUOVA AREA RESIDENZIALE CON SCHEDA AD EST DELLA ROGGIA

mq 894 x (in zona C1.1 € 140,48 – in zona F € 20) x 50% x 50% = € 26927,28

VALORE PEREQUATIVO COMPLESSIVO € 82287,20

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico;
- che, trattandosi di intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici (strade, parcheggi, marciapiede e verde pubblico) verranno ceduti al comune di Rossano Veneto a scapito degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che la proposta nel suo complesso appare ammissibile, previa apposita variante al P.I., e di interesse pubblico in ragione degli impegni sopra assunti, come riportati nel presente Atto;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico conseguentemente alla cessione di terreno a fronte della variazione urbanistica prevista dal P.I. il cui calcolo per la determinazione del contributo perequativo è stato effettuato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01:

- 1) a cedere al Comune di Rossano Veneto i terreni distinti catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2° mappali 1150 – 272 – 1345 – di complessivi mq 5088 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
- 2) a cedere la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto il terreno distinto catastalmente al foglio 2° mappale 1348 parte di circa mq 720 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
- 3) a realizzare direttamente, ad esclusiva propria cura e spese, le aree a strada, parcheggio, marciapiede e aree verdi all'interno del comparto meglio indicato nella scheda in via Italcio Girardi
- 4) a cedere prima del rilascio di certificato di agibilità degli edifici le aree indicate al precedente punto 2 con le opere in essa realizzate, precisando che la cessione delle aree a verde pubblico potrà avvenire anche in forma disgiunta lotto per lotto, sempre prima del rilascio dell'agibilità del fabbricato all'interno del lotto interessato.

Il comune di Rossano Veneto in relazione alla cessione (gratuita) della strada (mappale 1378 parte) di cui al precedente punto 2 si impegna entro 1 anno dalla cessione ad asfaltarla e a posare n. 4 pali di illuminazione.

Per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche previste dal presente Atto si osserva quanto segue:

- Le aree a strada, parcheggio, marciapiedi e verde dovranno essere realizzate contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire per l'edificazione dei lotti.

Le prescrizioni esecutive e l'organizzazione delle aree verranno definite con la presentazione del progetto di sistemazione dell'area e dei lotti edificabili, pertanto lo schema indicato nella planimetria allegata è indicativo e non vincolante, tranne per quanto concerne la superficie fondiaria che rimane vincolante.

Le aree pubbliche (strada, parcheggio, marciapiedi e area verde) dovranno essere realizzate e cedute al comune prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici previo collaudo dell'Ufficio Tecnico del comune di Rossano Veneto. Il rilascio del P. di C. per la edificazione dei lotti all'interno della scheda potrà avvenire anche lotto per lotto fermo l'impegno contestuale della realizzazione della strada, del marciapiede e dei parcheggi.

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di area a strade, marciapiedi, parcheggio e verde nel comparato di scheda di via Italcio Girardi
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scapito degli oneri di urbanizzazione primaria per quanto concerne le aree a strada, parcheggi e marciapiedi mentre saranno soggette a scapito degli oneri di urbanizzazione secondaria le aree a verde lungo la Roggia;
- realizzazione di area a strada, marciapiede, parcheggio pubblico e verde con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

La ditta da atto che in caso di non sottoscrizione della convenzione di Accordo prima dell'Approvazione della Variante al PI l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte). Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definitivi al punto 19 accordo n. del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni il presente atto d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto il presente atto d'obbligo e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione inerenti l'area di via Italcio Girardi, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 7, di euro 2.468,62 pari ad il 3% dell'importo perequativo sostenuto sono a carico della ditta Proponente.

Le spese notarili e i frazionamenti, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti l'atto di cessione gratuita dei terreni da trasferire al comune di Rossano Veneto (foglio 2 mappali 1150 – 272 – 1345 e 1348 parte) saranno totalmente a carico del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante: *Comune
più De.*

Data 05/04/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO A LUNARDON GIANCARLO DARIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemila 2018, il giorno ventisei (26) del mese di aprile (04) la ditta Lunardon Giancarlo Dario, nato a Rossano V.to (VI) il 14/06/1957, e residente in Via della Pace, civ. n. 16, nel Comune di Cassola (VI) 36022, codice fiscale LNRGCR57H14H580Z in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 1 mappale 850, 851 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietaria esclusiva dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Cassola, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 1°, mappale n. 850,851;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 20 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

1

- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale definita dall'elaborato di P.I.;
- che l'Accordo prevede:
 - il cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente (superficie coperta mq 270,41, volume fuori terra determinato scomputando portico e quota parte murature non soggette a calcolo mc 765,00) posto nella citata area da attuale "agricolo" a "residenziale" per la realizzazione di una unità abitative;
 - la trasformazione a verde privato dell'area in proprietà;
 - di demandare in sede di progettazione esecutiva alla possibilità di realizzare i parcheggi pubblici previsti dalle N.T.O. e dal P.I. vigente ovvero di monetizzarli sempre come da normativa;
 - in conformità all'art. 3 del R.E.C. del PI potrà essere prevista la realizzazione di autorimesse ciascuna da localizzarsi, in sede di progettazione esecutiva, preferibilmente in aderenza del fabbricato esistente;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 11.827,91 così calcolato 600 mc di abitazione convenzionale pari a 500 MQ moltiplicati per € 132,03 (140,48-8,45) e ridotti al 15% portano ad euro € 9.902,25 oltre ad € 1.925,66 per i 35 mc rimanenti pari a mq. 29,17 (132,03 X 29,17 X 50%);
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto le modifiche non contrastano con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 11.827,91 (euro undicimilaottocentotrentasette/91) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione citato e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa

2

corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere proceduto con bonifico bancario in data 23/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 5.913,96 (euro cinquemilanovecentotredici/96) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto deve intendersi riferito al buon fine della pratica, ovvero al recepimento della variante del P.I. n.7;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 5.913,95 (euro cinquemilanovecentotredici/95) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per il cambio di destinazione d'uso con opere interne dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri urbanistici definiti dal PI adottato.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si impegna ad inserire le previsioni della presente dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente Atto e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della eventuale variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., pari al 3% dell'importo perequativo risultano essere € 354,84 già versate tramite bonifico bancario in data 23/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla stessa.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

3

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Lunardon Giancarlo Dario CI N.AU3265320 DEL COMUNE DI CASSOLA

Data 26/04/2018

Il funzionario incaricato,

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA ALI' IMMOBILIARE S.P.A.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciannove (19) del mese di aprile (04), il sig. Francesco Canella nato a Veggiano (PD) il giorno 28/12/1931, residente a Padova (PD) in Via dei Fabbri n. 14, codice fiscale CNLFNC31T28L710S, in qualità di Legale Rappresentante della ditta ALI' Immobiliare S.R.L. con sede in via Olanda n. 2 C.F./P.I. 04159050287, proprietaria delle aree ricadenti nell'area oggetto della presente dichiarazione, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietaria esclusiva dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Meucci – Via Bassano, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 2, mappali n. 24 -32 – 230 – 766 – 775 – 817 – 818 – 819 – 971 – 973 – 974 – 997 - 998;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che
 - I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 - L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 - Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Variante scheda di intervento n. 21 (accordo p) e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 22.738,00 mq circa (dedotta dalla superficie catastale/da rilievo strumentale);

1

- che l'Accordo prevede i seguenti nuovi parametri urbanistici:

- H max	- m	10,00
- Superficie copribile max	- mq	5.000,00
- Superficie max di vendita	- mq	2.500,00
- Superficie per Spazi Pubblici	- mq	6.268,00
- Superficie da monetizzare/parcheggi	- mq	4.000,00

Prevede inoltre:

- il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 40.000 (euro Quarantamila/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento entro 30 giorni dall'adozione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale per la concessione della variante che ammette una superficie di vendita fino a 2500 mq attualmente già autorizzati fino a 1500 mq nonché venga consentito di attuare usi diversi similari a quelli commerciali (artigianato di servizio, ristorazione, palestre ecc) in aggiunta alla destinazione commerciale già prevista;
- la realizzazione e cessione delle aree indicate con tratteggio "terra di siena" nella planimetria 1:500 allegata con le relative opere di urbanizzazione e reti tecnologiche
- la realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante così da consentire la conclusione della stessa e consentire il collegamento tra il centro di Rossano Veneto e Rosà in conformità al progetto da voi approvato da ultimare entro il termine indicativo del 30 ottobre 2018. L'attuazione dell'opera per quanto attiene all'impianto di pubblica illuminazione prevede la realizzazione solo delle opere edili (plinti, corrugati e messa a terra) mentre la parti elettriche rimarranno a carico del Comune e non saranno assoggettate al Collaudo e alla consegna delle opere;
- la non corresponsione della monetizzazione delle aree a parcheggio il cui importo risulta di circa € 165.280,00 derivante da mq 4000,00 x € 41,32 a fronte del conguaglio della progettazione e realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante. Se l'importo della monetizzazione, anche a seguito di verifiche successive, sarà superiore alla somma dei lavori della pista ciclopedonale, depurati dai ribassi effettuati in sede di appalto, la ditta procederà al versamento della differenza prima dell'agibilità di qualsiasi edificio. I lavori dovranno essere collaudati e le opere essere cedute prima dell'agibilità di qualsiasi edificio.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico per la realizzazione di opere di interesse pubblico primarie oltre l'ambito di intervento.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01:

- convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 40.000,00 (euro Quarantamila/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento entro 30 giorni dall'adozione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale per la concessione della variante che ammette una superficie di vendita fino a 2500 mq attualmente

2

già autorizzati fino a 1500 mq nonché venga consentito di attuare usi diversi similari a quelli commerciali (artigianato di servizio, ristorazione, palestre ecc) in aggiunta alla destinazione commerciale già prevista;

- realizzare e cedere delle aree indicate con tratteggio "terra di siena" nella planimetria 1:500 allegata con le relative opere di urbanizzazione e reti tecnologiche

- la realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante così da consentire la conclusione della stessa e consentire il collegamento tra il centro di Rossano Veneto e Rosà in conformità al progetto da voi approvato da ultimare entro il termine indicativo del 30 ottobre 2018. L'attuazione dell'opera per quanto attiene all'impianto di pubblica illuminazione prevede la realizzazione solo delle opere edili (plinti, corrugati e messa a terra) mentre la parti elettriche rimarranno a carico del Comune e non saranno assoggettate al Collaudo e alla consegna delle opere;

- monetizzare delle aree a parcheggio il cui importo risulta di € 165.280,00 derivante da mq 4000,00 x € 41,32 a conguaglio della progettazione e realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante.

I lavori di realizzazione della pista ciclabile, in conformità al progetto approvato dal Comune di Rossano Veneto dovranno essere iniziati entro il 30/05/2018 ed ultimati entro il 30/10/2018

Se l'importo della monetizzazione, anche a seguito di verifiche successive, sarà superiore alla somma dei lavori della pista ciclopedonale, depurati dai ribassi effettuati in sede di appalto, la ditta procederà al versamento della differenza prima dell'agibilità di qualsiasi edificio. I lavori dovranno essere collaudati e le opere essere cedute prima dell'agibilità di qualsiasi edificio.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa autorizzazioni connesse alla distribuzione dell'area.

In relazione al progetto edilizio previsto dalla scheda la ditta si impegna ad eseguire, le seguenti opere:

- Viabilità, marciapiedi, pista ciclopedonale, e aree verdi, nonché le reti tecnologiche inerenti l'intervento quali: fognatura acque nere e meteoriche, rete elettrica, telefonica, rete gas e pubblica illuminazione.

Le indicazioni esecutive delle reti verranno presentate con nuova istanza di Provvedimento Edilizio per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Le aree pubbliche (viabilità, marciapiedi, pista ciclopedonale e aree a verde) dovranno essere realizzate e cedute al comune prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici previo collaudo dell'Ufficio Tecnico del comune di Rossano Veneto o da loro delegato con spese a carico della ditta.

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23.12.2017 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7 gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene;

- di aver provveduto con bonifico bancario CRO n. 7518041003MDGD in data 10/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01 di € 20.000,00 pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01, per un importo perequativo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definitivo del presente accordo ed illustrato nella Variante n. 7 con il n. 21 (accordo p);

- garanzia della dotazione di servizi e delle attrezzature e modalità definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di viabilità, marciapiedi, pista ciclabile e aree verdi, nonché le reti tecnologiche inerenti l'intervento quali: fognatura acque nere e meteoriche, rete elettrica, telefonica, rete gas e pubblica illuminazione;

Le indicazioni esecutive delle reti verranno presentate con nuova istanza di Provvedimento Edilizio per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza della presente dichiarazione;

3

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

In fase esecutiva, nell'ambito del rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione verranno assicurate le prescrizioni esecutive delle opere e le modalità e i tempi di cessione delle aree e delle opere stesse.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto 21 della Variante al P.I. n. 7.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente Atto e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si impegna ad inserire le previsioni della presente dichiarazione negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente Atto, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sono già versate con versamento riferimento CRO n. 7518041003MCTX in data 10/04/2018

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

Data,

Il funzionario incaricato

4

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESATATO ALLA DITTA LANDO GIOVANNI.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno trenta (30) del mese di marzo (03), la ditta:

- **LANDO GIOVANNI** nato a Rossano Veneto (VI) il giorno 15/01/1949, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Nosellare, 28, codice fiscale LND GNN 49A15 H580V; in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 5, mappali n. 1656, 1624, 779, 1837 e 1653.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Nosellare, individuata dai seguenti dati catastali foglio 5, mappali n. 1656, 1624, 779, 1837 e 1653;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 22 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 3.568,33 così calcolato:

PIANO FUTURO - valore aree post accordo

DESTINAZIONE	m ²	VALORE UNITARIO*	VALORE
Volume residenziale esistente da recuperare 189,30 m ³ (corrispondenti a 157,75 m ² in z.t.o. C1.1)	157,75	132,03 €	20.827,73 €
Rid. 50% in quanto non si chiede aumento di volume al Comune =			10.413,87 €
Rid. 50% in quanto il vol. potrei con le norme vigenti delocalizzarlo all'interno della propr. =			5.206,93 €
Volume agricolo esistente da recuperare 337,77 m ³ (corrispondenti a 281,48 m ² in z.t.o. C1.1)	281,48	132,03 €	37.163,80 €
Rid. 50% in quanto non si chiede aumento di volume al Comune =			18.581,90 €
		somma	23.788,84 €
		CONVENIENZA PUBBLICA**	3.568,33 €

* = valore unitario aree come da D.G.C. n. 162 del 14-11-2014 (val. C1.1 € 140,48 - val. € 8,45 = 132,03)

** = riduzione prevista dalla delibera di G.C. e dall'art. 3 comma 6 N.T.A. in quanto il cambio di z.t.o. viene chiesto per la costruzione di un fabbricato residenziale da adibire a prima casa ad uno dei componenti del proprio nucleo familiare e con l'impegno di non trasferirlo a terzi non prima di 10 anni dall'ottenimento dell'agibilità

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il riconoscimento di un tessuto A2 corrispondente ad insediamento esistente, l'individuazione di superfetazione da demolire e la possibilità di recuperare il volume demolito pari a 525 m³ come volume residenziale ad intervento diretto all'interno del tessuto A2 (la sagoma individuata non è vincolante).

Si prevede inoltre la possibilità di derogare alla densità fondiaria di cui al punto 2 art. 6 N.T.O. e la possibilità di applicare le leggi regionali vigenti in particolare la L.R. 14/2009 s.m.i..

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01, per un importo perequativo pari a € 3.568,33 (tre milacinquecentosessantotto/33) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;

- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 0306905725669212486070060700IT in data 30/03/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.784,17 (euromillesettecentottantaquattro/17) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.784,16 (euromillesettecentottantaquattro/16) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 con il numero 22;

- dare l'inizio dei lavori di demolizione della porzione di immobile entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale. Si precisa che l'accordo non prevede alcun limite temporale per la costruzione del nuovo immobile;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

Il sottoscritto, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 22 del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Il sottoscritto presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200,00 già versate tramite bonifico bancario cro n°0306905725688901486070060700IT in data 30/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

3

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richieste di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

LANDO GIOVANNI c.i. Comune di Rossano Veneto n.AO7360665

Data 30/03/2018

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarante contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

Il Sindaco Morena Martini introduce il punto in esame invitando i Consiglieri ad intervenire.

Il Consigliere Davide Pegoraro preannuncia la propria astensione non avendo partecipato alla fase di adozione della variante e precisando che i cittadini interessati alle varianti medesime hanno diritto a risposte celeri rispetto alle richieste già presentate e discusse.

La Consigliera Paola Ganassin formula una dichiarazione nella quale esprime una serie di riserve di ordine procedurale rispetto alla variante in discussione e segnatamente rispetto alla recente legge regionale sul contenimento del consumo del suolo (**all.A**). Ella conclude evidenziando che in assenza di un consenso esplicito delle autorità interpellate non voterà in modo favorevole.

Il Sindaco Morena Martini rimarca l'uniformità della procedura seguita rispetto a tutte le altre varianti approvate anche dalla Consigliera Ganassin. Ella chiede che sia esplicitamente verbalizzato il cambio di orientamento della predetta Consigliera.

In assenza di ulteriori interventi **il Sindaco Morena Martini pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con n. 9 voti favorevoli** (Battaglin Helga, Berton Davide, Bianchin Cristina, Cenci Andrea, Galvan Giulia, Lando Doris, Marcon Andrea, Martini Morena, Zonta Marco), n. 0 contrari, **n. 4 astenuti** (Berton Chiara, Ganassin Paola, Pegoraro Davide, Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 con n. 9 voti favorevoli (Battaglin Helga, Berton Davide, Bianchin Cristina, Cenci Andrea, Galvan Giulia, Lando Doris, Marcon Andrea, Martini Morena, Zonta Marco), n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Berton Chiara, Ganassin Paola, Pegoraro Davide, Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento.

(Il dibattito integralmente registrato in formato audio - digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegato e liberamente consultabile sul web ai seguenti link, dal quale si potrà consultare anche la trascrizione integrale della seduta).

<http://original.livestream.com/rossanoveneto>

<https://www.youtube.com/channel/UC9jR-maZnBDdFtf6z67IKKg>

<http://www.comune.rossano.vi.it/notizie-avvisi/notizie.html>

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE NELLA SEZIONE TRASPARENZA

<http://www.comune.rossano.vi.it/web/upload/files/edilizia-privata/var7pi/pivar7-v1-fascicolo.pdf>

<http://www.comune.rossano.vi.it/web/upload/files/edilizia-privata/var7pi/pivar7-v1-fascicolo-accordi.pdf>

<http://www.comune.rossano.vi.it/web/upload/files/edilizia-privata/var7pi/delibera-cc-10-2018-adozione-settima-variante.pdf>

<http://www.comune.rossano.vi.it/web/upload/files/edilizia-privata/var7pi/variante-n.-7-al-pi-avviso-adozione-e-deposito-atti.pdf>

<http://www.comune.rossano.vi.it/web/upload/files//controdeduzioni-variante-7.pdf>

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Alla cortese attenzione dei consiglieri comunali

Oggetto: approvazione di varianti al Piano degli Interventi n. 7 e n. 8 (seduta consiliare del 23 giugno 2018).

In relazione all'oggetto, il sottoscritto consigliere comunale espone o meglio ribadisce alcuni dei suoi dubbi, in particolare sulla legittimità della procedura adottata quantomeno in relazione alla LR n.14 del 6.6.2017 (ed a prescindere da altre questioni in precedenza dibattute anche in sede consiliare).

1. La LR n.14/2017 (in materia di contenimento del consumo del suolo) in effetti all'art.13, rubricato "disposizioni transitorie", prevede al comma 1.b che fino alla definitiva emanazione (con relativa entrata in vigore) da parte della Giunta Regionale del provvedimento di cui al precedente articolo 4 comma 2.b (provvedimento non ancora approvato definitivamente e comunque certamente non operativo ed efficace al momento della adozione delle varianti in oggetto) *"non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo"* (circostanza questa che si verifica nei casi oggetto di variante e che rende a mio avviso non corretta la approvazione delle due varianti in questione).

Anche perché le citate varianti non possono beneficiare della deroga di cui al comma 3 del medesimo articolo 13, posto che la procedura di loro formazione ex art.18 LR n.11/2004 è certamente iniziata dopo l'entrata in vigore della LR n.14/2017 (con la pubblicazione sul BUR del 9.6.2017).

2. Inoltre appare violata la previsione di cui all'art.18 comma 1 LR n.11/2004.

Manca in effetti, non è cioè stato mai convocato l'apposito consiglio comunale nel corso del quale sia stato illustrato dal Sindaco l'apposito documento di cui al citato primo comma. Posto che tale procedura è applicabile anche per le varianti al PI

(comma 8 dell'art.18), riteniamo che siano state quantomeno comprese le facoltà e le prerogative del consigliere comunale.

3. Le varianti in questione (che paiono altresì violare l'art. 3 comma 9 delle NTO del Piano degli Interventi) fraintendono a mio avviso il contenuto dell'art.6 LR n.11/2004, non operando mai una corretta ed adeguata motivazione del "rilevante interesse pubblico" che la norma prevede.

4. Ulteriori dubbi afferiscono il cd. "contributo straordinario" (previsto per ogni prevista variazione urbanistica), contributo che non risulta mai stabilito nella misura minima non inferiore al 50% (del maggior valore generato dalla variante) prevista dall'art. 16 comma 4.dter del Testo Unico dell'Edilizia. Trattasi di una misura appunto minima, come sancito anche in un recente convegno tenutosi a Vicenza nella sede degli industriali da valenti relatori

Confido pertanto in un sereno esame delle citate questioni e delle altre, in particolare da parte del gruppo di maggioranza.

PG

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **24/07/2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **24/07/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
